

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2612**

"Interventi in materia di
efficienza del sistema
giudiziario"

maggio 2011
n. 296



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2612

"Interventi in materia di
efficienza del sistema
giudiziario"

maggio 2011

n. 296

a cura di: F.Cavallucci
hanno collaborato: S. Bonanni

AVVERTENZA

Il ddl A.S. 2612, recante "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario", è stato presentato dal Governo al Senato il 15 marzo 2011 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 24 marzo 2011, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio).

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Programmi per la gestione del contenzioso civile pendente)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Convenzioni per la formazione professionale negli uffici giudiziari)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 3 <i>(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 4 <i>(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti d'appello)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 5 <i>(Motivazione breve della sentenza)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 6 <i>(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 7 <i>(Modifiche in materia di spese di giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 8 <i>(Giudici ausiliari)</i>	
Scheda di lettura.....	31
DATI STATISTICI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CIVILI (ANNI 1987-2009).....	39
Avvertenza	41
Tabella 1 - Procedimenti civili di primo grado (anni 1987-2009)	43
Tabella 2 - Procedimenti civili di secondo grado (anni 1987-2009).....	47

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Programmi per la gestione del contenzioso civile pendente)

1. I presidenti di tribunale e di corte d'appello, sentiti i presidenti dei locali consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.

2. Con il programma di cui al comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia;

c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi

di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.

5. I programmi previsti dal presente articolo sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

L'**articolo 1** introduce a livello legislativo il programma giudiziario di ciascun ufficio per la gestione del contenzioso civile pendente. Si prevede, in particolare, che i presidenti di tribunale e di corte d'appello, sentiti i presidenti dei locali consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno e dunque all'avvio dell'anno giudiziario, provvedano alla redazione di un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente, anche al fine di prevenire, nel settore civile, violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ratificata ai sensi della legge 4 agosto

1955, n. 848 - sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo (articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione).

Nel programma dovranno essere indicati:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia;

c) le priorità di trattazione dei procedimenti pendenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto in primo luogo della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, nonché dell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'individuazione delle priorità dovrà dunque avvenire secondo i criteri sopra indicati, collegati alla durata dei procedimenti (la relazione di accompagnamento del disegno di legge, a titolo esemplificativo, fa riferimento a processi pendenti da oltre tre anni nell'ufficio di primo grado, ovvero da oltre due anni nell'ufficio di appello dopo essere stati definiti in oltre tre o quattro o cinque anni nel grado precedente) e, in subordine, alla natura dei medesimi (la relazione di accompagnamento del disegno di legge, a titolo esemplificativo, fa riferimento ai processi in materia di stato e capacità delle persone o ai processi aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona), al valore della causa e all'adozione delle tecnologie di cui sopra.

Con lo stesso programma sarà poi dato atto dell'avvenuto conseguimento, o meno, degli obiettivi fissati per l'anno precedente, specificando le ragioni dell'eventuale loro mancato raggiungimento.

Il capo dell'ufficio giudiziario avrà la vigilanza sul rispetto delle priorità fissate. Il programma sarà comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge evidenzia come la comunicazione al locale consiglio dell'ordine sia necessaria per rendere accessibile l'informazione su quali siano le priorità dell'ufficio giudiziario in parola, elemento, questo, essenziale all'individuazione delle concrete strategie difensive.

Articolo 2

(Convenzioni per la formazione professionale negli uffici giudiziari)

1. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

2. I soggetti ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15

del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione in merito all'attività svolta e alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 1.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

L'**articolo 2** stabilisce che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli degli ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

La relazione sottolinea come la finalità perseguita dalla previsione in esame sia quella di far sì che gli uffici giudiziari possano disporre, in tempi rapidi, di

importanti energie intellettuali aggiuntive, a supporto della propria attività. Gli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari, infatti, potranno assistere e coadiuvare i magistrati che ne faranno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. Ad essi si applicherà in ogni caso l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in tema di segreto d'ufficio¹. Lo svolgimento delle predette attività strumentali sostituirà ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Non verrà corrisposta alcuna forma di compenso, di indennità o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione, e il rapporto non costituirà ad alcun titolo pubblico impiego.

Al termine del periodo di formazione il magistrato designato redigerà una relazione in merito all'attività svolta dall'interessato e alla formazione professionale acquisita dal medesimo, che verrà trasmessa agli enti convenzionati.

Si segnala che l'articolo in esame non prevede espressamente forme di pubblicità volte a consentire alla più ampia platea possibile di interessati di venire a conoscenza della possibilità di espletare parte della propria formazione professionale presso gli uffici giudiziari e di presentare la relativa domanda. Per quanto riguarda poi le modalità di selezione, la previsione richiede, per l'ammissione dell'interessato alla formazione professionale negli uffici giudiziari, il "*previo parere favorevole del consiglio giudiziario*"², senza però individuare quale sia il soggetto che dispone in via definitiva l'ammissione stessa³. Inoltre, ai fini dell'individuazione dei soggetti da ammettere a tale formazione, la disposizione si limita a far riferimento "*ai più meritevoli*", senza ulteriori specificazioni dei criteri di selezione da utilizzare al riguardo.

Gli aspetti sopra evidenziati⁴ potrebbero, in linea di principio, anche essere rimessi a norme regolamentari di esecuzione (ovvero anche alle convenzioni

¹ La richiamata disposizione prevede, in particolare, che "*l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento*".

² Si osserva che, in considerazione della specificità di tale parere, potrebbe apparire opportuno attribuire la competenza alla formulazione del medesimo al consiglio giudiziario nella composizione comprensiva dei componenti avvocati e professori universitari prevista nei casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) del decreto legislativo n. 25 del 2006.

³ In altri termini non si comprende se il parere del Consiglio giudiziario costituisce il provvedimento definitivo in ordine all'ammissione ovvero se l'ammissione debba essere disposta dal capo dell'ufficio giudiziario sulla base del predetto parere.

⁴ Si segnala come precedente della disposizione qui considerata l'articolo 9 dell'Atto Camera n. 4636 della XIV legislatura, *Istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice*.

previste dall'articolo in esame), ma un maggiore dettaglio nella previsione legislativa potrebbe essere utile, anche al fine di fornire un quadro di riferimento più circoscritto e preciso per la fase di attuazione della normativa qui considerata.

Articolo 3

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;

b) al quarto periodo, le parole: «, secondo le vigenti disposizioni contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «e in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva».

L' **articolo 3** proroga ed estende la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 128, della legge finanziaria 2008, in forza della quale, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, fino a tutto il 2016, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni.

Lo stesso Ministero è inoltre autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, e anche in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva.

Nel testo attualmente vigente il comma 128 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede che per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre 2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124 del medesimo articolo ⁵. La sottoscrizione degli accordi predetti costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai

⁵ Il richiamato comma 124 stabilisce che, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, nonché degli altri enti nel medesimo comma indicati, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

sensi del secondo periodo del comma 1⁶ dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

⁶ Il citato comma 1 stabilisce che *"le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire."*

Articolo 4

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti d'appello)

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.69, e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui

al comma 2 del presente articolo.

2. I ricorsi si intendono rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione del processo con decreto.

L'**articolo 4** introduce la cosiddetta istanza di prelievo nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, aventi a oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.69 - nelle quali non trovano quindi applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 47⁷ della citata legge n. 69 conformemente a quanto previsto dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 5 dell'articolo 58 della legge medesima - e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame una volta definitivamente approvato. I ricorsi si intenderanno rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, ne chiederà la loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso che la cancelleria invierà a tal fine alle parti costituite, con l'avvertimento delle conseguenze di legge.

Il presidente dichiarerà l'estinzione con decreto, in linea con la disciplina dell'articolo 391⁸ del codice di procedura civile.

⁷ Il richiamato articolo 47 ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del giudizio davanti alla Corte di cassazione aventi finalità deflattive del medesimo.

⁸ Si rammenta che l'articolo 391 del codice di procedura civile definisce le modalità con cui la Corte di cassazione si pronuncia nei casi di rinuncia al ricorso, prevedendo in particolare che sulla rinuncia - nonché nei casi di estinzione del processo disposta per legge - la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il predetto decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. La condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Articolo 5

(Motivazione breve della sentenza)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies*».

2. Dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-*quater*

DELLA MOTIVAZIONE BREVE

Art. 281-*decies*. - (*Motivazione breve della decisione*). – Se non decide a norma degli articoli 275, 281-*quinquies* o 281-*sexies*, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve.

All'udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il

giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma».

3. All'articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Nel caso previsto dall'articolo 281-*decies*, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito della pronuncia di cui al secondo comma del medesimo articolo 281-*decies*, anche nel caso di richiesta della motivazione estesa».

4. Dopo l'articolo 324 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 324-*bis*. (*Non impugnabilità della sentenza*). La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-*decies*, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa».

5. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui al citato articolo 281-*decies* del codice di procedura civile.

L'articolo 5 introduce, con l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, la fattispecie della motivazione «estesa» a richiesta.⁹

Più in particolare è il comma 2 dell'articolo in commento che inserisce nel capo III-bis del titolo I del libro II del codice di procedura civile, relativo alla disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, la nuova disposizione. Questa prevede che, qualora non decida a norma degli articoli 275¹⁰, 281-*quinquies* o 281-*sexies*¹¹ del codice di procedura civile, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190

⁹ La relazione di accompagnamento del disegno di legge evidenzia come la soluzione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge riprenda – adattandola alle peculiarità del nostro codice di rito – una soluzione già adottata negli ordinamenti giuridici di altri Stati membri dell'Unione europea, quali la Polonia - dove è previsto, per tutte le cause civili, che il giudice provveda a motivare la sentenza per iscritto e per esteso solo nel caso in cui una delle parti ne faccia richiesta ovvero proponga appello avverso la sentenza - la Germania - dove è previsto che il giudice ometta di motivare per iscritto la propria decisione quando la sentenza è pronunciata in udienza e le parti rinunciano all'appello, ovvero quando la sentenza è inappellabile e le parti rinunciano alla motivazione - e l'Austria, dove – nelle cause in cui dà lettura del dispositivo in udienza – il giudice deposita la motivazione scritta ed estesa della decisione solo nel caso in cui una delle parti faccia dichiarazione di appello.

¹⁰ L'articolo 275 del codice di procedura civile prevede che, una volta che il giudice abbia rimesso la causa al collegio a norma degli articoli 187 e 188 del medesimo codice, la sentenza sia depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190 del stesso codice di rito. Peraltro ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nel predetto articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

¹¹ Gli articoli 281-*quinquies* e 281-*sexies* risultano collocati nell'ambito del capo III-bis del titolo I del libro II del codice di procedura civile, relativo alla disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Premesso che, ai sensi del precedente articolo 281-*quater*, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, ove non derogate dalle disposizioni del predetto capo III-bis, i richiamati articoli 281-*quinquies* e 281-*sexies* definiscono un modello decisionale derogatorio rispetto allo schema generale previsto dall'articolo 275 del codice di procedura civile. In particolare, l'articolo 281-*quinquies* prevede, al primo comma, che il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189 del codice, disponga lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, depositi la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce poi che, se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma del già citato articolo 190, fissi l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione. L'articolo 281-*sexies* prevede - in via alternativa al precedente - un'ipotesi di decisione a seguito di trattazione orale, disponendo che, se non dispone a norma dell'articolo 281-*quinquies*, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

dello stesso codice fissi, con decreto, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve.

All'udienza, il giudice pronuncerà sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti difensivi. La sentenza si intenderà pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene e sarà immediatamente depositata in cancelleria. Questo dispositivo corredato da una motivazione «breve» sarà autosufficiente in quanto, per punti, sarà riconoscibile l'*iter* logico seguito dal giudice. Questo profilo, e la possibilità della parte di richiedere sempre la motivazione «estesa», consentono - secondo la relazione di accompagnamento del disegno di legge - di ritenere certamente soddisfatto lo *standard* costituzionale imposto dall'articolo 111 della Costituzione, consentendo altresì la definizione del contorno del giudicato, che, in presenza del solo dispositivo, non sarebbe enucleabile. La relazione di accompagnamento precisa altresì che la sommaria elencazione dei fatti rilevanti si riferirà ai fatti dal giudice ritenuti costitutivi, impeditivi o estintivi. L'indicazione dei principi di diritto tratterà la qualificazione del fatto. L'enunciazione delle fonti di prova chiarirà quali sono state poste a base della decisione.

L'avviso di cui all'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile - con cui il cancelliere dà atto del deposito in cancelleria della sentenza¹² - conterrà il dispositivo e gli altri elementi della decisione.

Qualora le parti intendano proporre impugnazione, dovranno chiedere - con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della decisione e con contestuale obbligo al pagamento del contributo unificato del gravame - la motivazione «estesa» della sentenza, redatta secondo gli ordinari criteri di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile. Il giudice depositerà la motivazione «estesa» nei successivi trenta giorni.

Dal momento del deposito della motivazione «estesa» la sentenza potrà essere notificata ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile e decorrerà il termine di cui all'articolo 327, primo comma,¹³ del medesimo codice.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo in esame all'articolo 282 del codice di procedura civile, la sentenza resa con motivazione «breve» sarà provvisoriamente esecutiva anche nell'ipotesi di richiesta della motivazione «estesa».

¹² Si rammenta che, ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del codice di procedura civile, la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

¹³ L'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile stabilisce che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del medesimo codice non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Ove invece le parti non chiedano la motivazione «estesa», il nuovo articolo 324-*bis* del codice di procedura civile - introdotto dal comma 4 dell'articolo in esame - stabilisce che la sentenza resa con motivazione «breve» non sarà soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari, indicati nell'articolo 324, con conseguente formazione del giudicato sulla stessa.

Infine, a fini di garanzia della parte che decida di restare contumace, si stabilisce, con il comma 1 dell'articolo in esame, che all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile il contenuto dell'atto di citazione sia integrato con la previsione dell'avviso che la motivazione della sentenza potrà essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies* dello stesso codice.

Nella medesima prospettiva il comma 5 dell'articolo in commento contiene una disposizione transitoria volta a prevedere che - nei giudizi, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci - il nuovo articolo 281-*decies* del codice di procedura civile si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui al citato articolo 281-*decies*.

Ad una prima lettura delle disposizioni qui considerate, non appare di immediata evidenza la ragione per cui la nuova previsione riguardante la motivazione breve della decisione sia stata inserita nel capo III-bis del titolo I del libro II del codice di procedura civile, relativo alla disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Tale collocazione deporrebbe nel senso dell'inapplicabilità del nuovo modulo decisionale alle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile¹⁴. Si tratta di una soluzione che potrebbe anche essere frutto di una scelta deliberata, ma su di essa la relazione di accompagnamento del disegno di legge non fornisce alcuna specifica indicazione. Peraltro la predetta collocazione risulterebbe difficilmente compatibile con il rinvio all'articolo 275 del codice di procedura civile, relativo al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, contenuto

¹⁴ Si rammenta che, ai sensi del citato articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; nelle cause devolute alle sezioni specializzate; nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

nell'incipit del nuovo articolo 281-decies. Si tratta di un dato testuale che indurrebbe a ritenere che il disegno di legge in esame abbia piuttosto inteso prevedere l'applicabilità della nuova disposizione a tutti i giudizi di primo grado, ma in tal caso risulterebbe ancora più difficile giustificare l'inserimento della stessa nel citato capo III-bis in quanto oggettivamente suscettibile di indurre in errore l'interprete. In questa sede ci si limita a segnalare al riguardo l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche in considerazione della modifica che il successivo articolo 6 apporta all'articolo 352 del codice di procedura civile. La scelta di estendere a tutte le ipotesi di appello l'applicabilità del nuovo articolo 281-decies potrebbe infatti apparire contraddittoria con la limitazione dell'applicabilità dello stesso in primo grado ai soli giudizi attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. L'assetto normativo che ne risulterebbe implicherebbe, infatti, che il citato articolo non sarebbe applicabile davanti al tribunale in composizione collegiale in primo grado, ma lo sarebbe nei correlativi giudizi di appello.¹⁵

Per quanto concerne, infine, la disposizione transitoria contenuta nel comma 5, si rappresenta che la sua applicazione potrebbe forse avere implicazioni problematiche laddove - in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci - l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui al citato articolo 281-decies del codice di procedura civile venga notificato una volta che risultino già decorsi i termini per la costituzione del contumace previsti dall'articolo 293 del medesimo codice¹⁶. Ciò varrebbe soprattutto nel caso in cui si condivida l'impostazione che emerge dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge secondo la quale, in caso di applicazione del disposto del nuovo articolo 281-decies, "per chiedere la motivazione 'estesa' sarà necessario costituirsi in giudizio", ma, sul piano fattuale, anche nel caso in cui non fosse condivisa quest'ultima conclusione interpretativa¹⁷.

¹⁵ Si rammenta che, in assenza di disposizioni diverse (e quindi, per rimanere al caso qui considerato, in assenza della modifica apportata all'articolo 352 del codice di procedura civile dall'articolo 6 del disegno di legge in esame), ai sensi dell' articolo 359 del medesimo codice nei procedimenti d'appello davanti alla corte d'appello o al tribunale, si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale.

¹⁶ Si rammenta che il citato articolo 293 prevede che la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

¹⁷ In proposito si evidenzia che il terzo comma del nuovo articolo 281-decies prevede che "le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.", mentre il nuovo articolo 324-bis stabilisce che "la sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa". Il riferimento alle "parti" contenuto nel citato articolo 281-decies non sembrerebbe in grado di escludere la parte contumace dalla possibilità di chiedere la motivazione estesa, diversamente da quanto affermato nella relazione di accompagnamento. Peraltro, anche ove non si condividesse la soluzione interpretativa fatta propria dalla relazione - che comunque trova un elemento di sostegno nella modifica apportata dal

comma 1 dell'articolo in esame all'articolo 163 del codice di procedura civile - rimarrebbe l'oggettiva difficoltà di esercitare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia, il diritto di impugnazione per la parte che, non costituendosi, abbia scelto di rimanere contumace. Irrilevante nell'ipotesi qui considerata sarebbe tra l'altro il disposto dell'articolo 133 del codice di procedura civile che fa riferimento alle sole parti costituite, mentre quello di cui all'articolo 292, terzo comma - per cui la sentenza viene notificata personalmente alla parte contumace - appare difficilmente compatibile con il rispetto del termine perentorio di quindici giorni che - come già ricordato - decorre dalla pronuncia della sentenza resa con motivazione breve.

Articolo 6

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

b) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* ovvero dell'articolo 281-*decies*».

L'**articolo 6**, al fine di alleggerire il peso della trattazione della causa in appello, propone la modifica dell'articolo 350 del codice di procedura civile, prevedendo – ferma restando la regola generale della trattazione collegiale della causa – che il presidente del collegio possa delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti del collegio.

Modificando l'articolo 352 del codice di procedura civile, inoltre, si estende espressamente al giudizio di appello la possibilità che la causa venga decisa – oltre che secondo il tradizionale modello della decisione che segue lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – anche secondo il modello disciplinato dall'articolo 281-*sexies* (che prevede la lettura contestuale in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) ovvero secondo il modello disciplinato dal nuovo articolo 281-*decies* dello stesso codice di procedura civile.

*Con riferimento all'intervento qui proposto relativo all'articolo 352 del codice di procedura civile, si richiamano le considerazioni già svolte in sede di commento all'articolo 5. Per quanto riguarda poi l'introduzione nel medesimo articolo 352 del rinvio all'articolo 281-*sexies* - trattandosi di disposizione applicabile in primo grado solo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - deve rilevarsi anche in questo caso come l'assetto normativo che ne risulta implicherà che il citato articolo 281-*sexies* non sarà applicabile davanti al tribunale in composizione collegiale in primo grado, ma lo sarà nei correlativi giudizi di appello; un aspetto questo su cui parrebbe auspicabile un'ulteriore riflessione.*

Più in generale, in merito alle modifiche apportate al codice di procedura civile dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame, si prospetta da ultimo l'opportunità di una valutazione ad hoc circa gli eventuali problemi di coordinamento normativo con la disciplina prevista per le controversie

individuali di lavoro dal capo I del titolo IV del libro II del predetto codice. Tali considerazioni varrebbero sia nell'ipotesi in cui il legislatore intenda circoscrivere l'applicabilità delle nuove norme (e qui il riferimento è innanzitutto al nuovo strumento processuale della motivazione breve) esclusivamente all'ordinario processo di cognizione, sia nell'ipotesi inversa in cui si ritenesse che le stesse debbano trovare applicazione anche con riferimento al predetto rito speciale. Nella prima ipotesi dovrebbe valutarsi se non sia utile maggiore chiarezza sul punto nella formulazione del disegno di legge, nella seconda si dovrebbe invece valutare se non siano necessari alcuni specifici e ulteriori interventi di coordinamento¹⁸. A titolo esemplificativo si osserva che, ove l'intenzione perseguita dal legislatore fosse quella di rendere applicabile anche al rito del lavoro la nuova previsione di cui all'articolo 281-decies, dovrebbe allora rilevarsi la mancanza di un intervento di coordinamento in ordine al combinato disposto degli articoli 414 e 415 del codice di procedura civile - avente finalità analoga a quella dell'intervento che il comma 1 dell'articolo 5 effettua sull'articolo 163 del medesimo codice - volto ad assicurare che il convenuto sia reso edotto della possibilità che la motivazione della sentenza abbia luogo nelle forme di cui all'articolo 281-decies dello stesso codice. Nella medesima prospettiva le modifiche apportate all'articolo 352 del codice di procedura civile dovrebbero essere poste a raffronto con la disciplina dell'appello nel rito del lavoro prevista dagli articoli 437 e 438 del medesimo codice.¹⁹

¹⁸ Nel senso della possibile applicazione - pur con alcuni adattamenti - al rito del lavoro di disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si veda ad esempio, in ordine all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 13708 del 12-06-2007.

¹⁹ Si osserva peraltro che una valutazione circa eventuali problemi di coordinamento normativo potrebbe risultare opportuna anche con riferimento alla disciplina di altri procedimenti speciali. A tal fine si rammenta, tra l'altro, che l'articolo 54 della legge n. 69 del 2009 ha delegato il governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Una valutazione analoga parrebbe altresì opportuna anche in merito alla disciplina del procedimento sommario di cognizione introdotto dall'articolo 51 della citata legge n. 69.

Articolo 7

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-*decies*, terzo comma, del codice di procedura civile, la parte che per prima deposita la richiesta di motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare fino al 31 dicembre 2015 il pagamento dell'indennità dei giudici ausiliari nel caso di cui all'articolo 8 e, a decorrere dal 2016, per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con esclusione delle spese di personale.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 7** reca alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 interviene sull'articolo 13 del citato testo unico aumentando del 50 per cento il contributo unificato nei giudizi di impugnazione²⁰, nonché sul successivo articolo 14 prevedendo che, quando le parti chiedano la motivazione «estesa» ai sensi del nuovo articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, la parte che per prima deposita la richiesta è obbligata al pagamento del contributo unificato previsto per il gravame.

²⁰ Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salve le esenzioni previste dall'articolo 10.

Il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce poi che il maggior gettito derivante dalle modifiche in questione sarà destinato, fino al 31 dicembre 2015, al pagamento delle indennità dei giudici ausiliari di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame e, a decorrere dal 2016, per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con esclusione delle spese di personale.

Infine il comma 3 dell'articolo in commento stabilisce che la disposizione relativa all'aumento del 50 per cento del contributo unificato nei giudizi di impugnazione si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa qui considerata.

Articolo 8 *(Giudici ausiliari)*

1. Per definire i procedimenti civili dichiarati prioritari con i programmi previsti dall'articolo 1 e con l'obiettivo di darvi luogo entro il 2015 si procede, nei modi e termini previsti dal presente articolo, alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di seicento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con appositi decreti del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, tra gli avvocati dello Stato a riposo e i magistrati ordinari, contabili e amministrativi a riposo che non abbiano superato i 75 anni di età al momento della proposizione della domanda. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. Non possono essere nominati giudici ausiliari i soggetti iscritti nell'albo degli avvocati e quelli indicati dall'articolo 2, comma 8, della legge 22 luglio 1997, n. 276.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna corte d'appello. Con il medesimo decreto sono determinate le

modalità ed i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito Internet del Ministero della giustizia.

5. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio.

6. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dal comma 2 ed è assegnato con apposito provvedimento del capo dell'ufficio ad una delle sezioni civili esistenti, per definire le cause già mature per la decisione.

7. La nomina a giudice ausiliario ha durata fino al 31 dicembre 2015. Il giudice ausiliario cessa in ogni caso dall'incarico al compimento del settantasettesimo anno di età.

8. I giudici ausiliari hanno lo stato giuridico di magistrati onorari e ad essi si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

9. I giudici ausiliari decadono dall'ufficio per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

10. In ogni momento il capo dell'ufficio giudiziario può proporre al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio

incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura corredata di un parere motivato. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

11. Ai giudici ausiliari è attribuita una indennità di 200 euro per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. Le indennità non possono superare in ogni caso l'importo di 20.000 euro lordi annui.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 12.000.000 di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al

monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che, per definire i procedimenti civili dichiarati prioritari con i programmi per la gestione del contenzioso pendente di cui all'articolo 1, e con l'obiettivo di darvi luogo entro il 2015, vengano nominati giudici ausiliari nel numero massimo di seicento.

Il successivo comma 2 dispone, al primo periodo, che i giudici ausiliari siano nominati con appositi decreti del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, tra gli avvocati dello Stato a riposo e i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi a riposo che non abbiano superato i 75 anni di età al momento della proposizione della domanda. Il secondo periodo del comma 2 - riprendendo la previsione già contenuta nell'articolo 2, comma 7, della legge n. 276 del 1997, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari - stabilisce poi che per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si

osserva altresì il principio contenuto di cui all'articolo 8, secondo comma²¹, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento non potranno essere nominati giudici ausiliari coloro che sono iscritti nell'albo degli avvocati e i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 276 del 1997. La richiamata disposizione della legge n. 276 prevede che non possono essere nominati giudici onorari aggregati: i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali; gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa, nonché coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Sempre con riferimento al disposto del comma 3, potrebbe infine valutarsi l'opportunità di richiamare i requisiti previsti per la nomina a giudice onorario aggregato dal comma 1 dell'articolo 2 della predetta legge n. 276 del 1997²². Si tratterebbe di una soluzione di carattere più che altro prudenziale, considerata la platea fra cui devono essere scelti i giudici ausiliari, ma ciò non esclude una sua possibile, seppur residuale, utilità.

Il comma 4 stabilisce quindi che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, dovrà essere determinata la pianta organica dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna corte d'appello, e dovranno essere determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario. Della pubblicazione del decreto sarà dato avviso sul sito Internet del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 5, le domande saranno trasmesse al consiglio giudiziario territorialmente competente che formulerà le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria. A parità di titoli saranno prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

²¹ Il principio ricavabile dal citato comma 2 implica che i posti in questione siano "riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".

²² Il richiamato comma 1 dispone che per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti: "a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) avere idoneità fisica e psichica; f) non aver compiuto i sessantasette anni di età; g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie; h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi; h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età".. Si tratta di previsione, che fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla lettera h-bis, potrebbe senz'altro essere introdotta nel testo in esame, ove una simile soluzione fosse nel merito condivisa.

Il comma 6 dell'articolo in commento prevede poi che il giudice ausiliario venga assegnato con apposito provvedimento del capo dell'ufficio ad una delle sezioni civili esistenti, per definire le cause già mature per la decisione.

In ordine alla formulazione del comma 6 si segnala innanzitutto come non risulti di immediata evidenza la ragione per cui l'assegnazione del giudice ausiliario ad una delle sezioni civili non sia rimessa ai provvedimenti tabellari previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, non essendo rinvenibili, ad una prima lettura, elementi che possano giustificare una deroga rispetto alle ordinarie modalità di assegnazione dei magistrati alle sezioni²³. Per quanto concerne invece il riferimento alle cause già mature per la decisione, lo stesso evoca una nozione ricavabile dal combinato disposto degli articoli 187 e 188²⁴ del codice di procedura civile. Su tale riferimento potrebbe forse essere utile un approfondimento ulteriore nel corso dell'esame parlamentare. Inteso in senso proprio il predetto requisito sembrerebbe implicare che ai giudici ausiliari sarebbe precluso lo svolgimento di attività istruttorie. Da ciò a sua volta discenderebbe - per quanto attiene ai procedimenti di primo grado - una problematica compatibilità dell'attribuzione a tali giudici delle funzioni giurisdizionali proprie del tribunale in composizione monocratica in quanto - conformemente al disposto dell'articolo 281-quater²⁵ del codice di procedura

²³ Si riporta qui di seguito per completezza il testo dei commi 1 e 2 del citato articolo 7-bis: "1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare."

²⁴ In particolare l'articolo 187 del codice di procedura civile stabilisce che il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. Il giudice può poi rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. L'articolo 188 dispone invece che, ove risulti necessaria l'assunzione dei mezzi di prova, giudice istruttore vi provvede e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189.

²⁵ Ai sensi del richiamato articolo 281-quater del codice di procedura civile le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice

civile - in tale ambito la normativa codicistica presuppone la coincidenza della figura dell'istruttore con quella del giudice che decide la causa²⁶. A questo proposito potrebbe fornire uno spunto di riflessione il precedente rappresentato dalla formulazione dell'articolo 1 della già citata legge n. 276 del 1997. Tale disposizione, nel definire l'ambito di applicazione della legge n. 276, fa infatti riferimento ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995 - esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali era prevista riserva di collegialità²⁷ - nonché anche ai procedimenti già assunti in decisione che fossero rimessi in istruttoria, adottando così - per l'individuazione degli affari attribuiti alle sezioni stralcio - una soluzione che parrebbe esattamente l'opposto di quella che viene proposta con l'articolo 8 in esame.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame la nomina a giudice ausiliario avrà durata fino al 31 dicembre 2015 e il giudice ausiliario cesserà in ogni caso dall'incarico all'atto del compimento del settantasettesimo anno di età.

Il comma 8 dispone quindi che ai giudici ausiliari venga assegnato lo stato giuridico di magistrati onorari e che ad essi si applichi il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari. La scelta del disegno di legge di rinviare al regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari appare conforme al precedente di cui all'articolo 5 della legge n. 276 del 1997. In termini più specifici si ritiene utile rammentare che, per quanto riguarda le incompatibilità, vengono in rilievo le disposizioni di cui al capo II del titolo I dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Peraltro, mentre per i magistrati ordinari la sussistenza di una delle predette cause di incompatibilità costituisce normalmente - e fatte salvo le ipotesi di condotte rilevanti sul piano disciplinare - il presupposto per il trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per i giudici ausiliari di cui all'articolo in commento la sopravvenienza di una causa di incompatibilità determina la decadenza dall'ufficio²⁸. Per quel che concerne le ipotesi di ineleggibilità, si ricordano in particolare - pur senza alcuna pretesa di esaustività - le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente

designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma. L'articolo 168-bis del codice di procedura civile ha, a sua volta, ad oggetto la nomina del giudice istruttore nell'ordinario procedimento di cognizione (il secondo comma dell'articolo 484 ha invece ad oggetto la nomina del giudice dell'esecuzione).

²⁶ In tal senso si vedano, a titolo esemplificativo, in giurisprudenza Cass. civ. Sez. II Sent., 29-05-2007, n. 12504 e Cass. civ. Sez. II, 25-05-2001, n. 7140

²⁷ Il rinvio era alla riserva di collegialità come prevista dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

²⁸ Anche questa soluzione è conforme al precedente di cui alla legge n. 276 del 1997 (si veda in particolare l'articolo 7, comma 1). Nello stesso senso si vedano inoltre l'articolo 9 della legge n. 374 del 1991, relativamente ai giudici di pace, e l'articolo 42-sexies dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, relativamente ai giudici onorari di tribunale.

della Repubblica n. 361 del 1957²⁹, quelle di cui all'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 relativamente all'elezione dei consiglieri regionali, nonché quelle di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il comma 9 prevede quindi che i giudici ausiliari decadano dall'ufficio per dimissioni volontarie ovvero quando sopravvenga una causa di incompatibilità, mentre il successivo comma 10 dispone che, in ogni momento, il capo dell'ufficio giudiziario potrà proporre al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmetterà al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato. I provvedimenti di cessazione saranno adottati con decreto del Ministro della giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. La formulazione dei commi da ultimo richiamati riprende quasi integralmente quella dell'articolo 7 della più volte ricordata legge n. 276 del 1997³⁰. *In proposito si sottolinea, peraltro, come quest'ultima preveda la decadenza dall'ufficio anche nell'ipotesi del venir meno dei requisiti previsti per la nomina del magistrato onorario (requisiti indicati dall'articolo 2 della predetta legge n. 276 e fissati invece - per quanto concerne l'articolo in commento - dai commi 2 e 3 su cui ci si è in precedenza soffermati) e - ad una prima lettura - non appare di immediata evidenza la ragione per cui questa previsione non risulti riportata anche nella formulazione della disposizione in esame. Si rammenta altresì che - sempre ai fini della decadenza dall'ufficio - l'ipotesi del venir meno dei requisiti previsti per la nomina è prevista separatamente da quella della sopravvenienza di cause di incompatibilità anche dal comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 374 del 1991, relativamente ai giudici di pace, e dall'articolo 42-sexies dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, relativamente ai giudici onorari di tribunale. Per quanto riguarda i profili procedurali deve rilevarsi poi che l'audizione dell'interessato viene prevista esclusivamente nell'ipotesi di cui al comma 10, ma non in quella di cui al comma 9. Ora se appare ragionevole prescindere dall'audizione dell'interessato nell'ipotesi di dimissioni volontarie, non altrettanto sembrerebbe*

²⁹ Applicabile anche alle elezioni per il Senato della Repubblica per effetto della disposizione di cui all'articolo 27 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.

³⁰ Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 7: "1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità. 2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. 3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato. 4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura."

doversi ritenere per quanto riguarda il caso in cui sopravvengano cause di incompatibilità. Al riguardo, parrebbe utile richiamare il precedente di cui all'articolo 9, comma 4³¹, della legge n. 374 del 1991 relativa ai giudici di pace, dove l'esclusione dell'audizione dell'interessato viene appunto limitata alla sola ipotesi di dimissioni volontarie.

Il comma 11 prevede che ai giudici onorari venga corrisposta un'indennità di euro 200 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione; le indennità non potranno superare in ogni caso l'importo di euro 20.000 lordi annui. Ai sensi del successivo comma 12, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'**articolo 7**.

Infine il comma 13 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo in commento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

³¹ Si riporta qui di seguito il testo del comma 4 in questione: *"Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca."*

**DATI STATISTICI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CIVILI
(ANNI 1987-2009)**

Avvertenza

La **tabella n. 1** qui presentata riporta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 2009, i procedimenti civili di primo grado sopravvenuti, esauriti e pendenti al 31 dicembre.

I dati della tabella dei procedimenti civili fino al 2007 sono tratti dai seguenti fascicoli ISTAT:

- "Statistiche giudiziarie", *Annuari* n. 37-39 (1989-1991);
- "Statistiche giudiziarie civili", *Annuari* nn. 1-13 (1992-2004);
- "Procedimenti giudiziari civili", *Tavole di dati* del 7 aprile 2008 (2005-2006) e del 20 maggio 2009 (2007).

I dati sui procedimenti civili per gli anni 2008 e 2009 sono tratti dalle seguenti tabelle curate dal Ministero della giustizia³²:

- "Procedimenti per cognizione ordinaria presso gli uffici del giudice di pace per distretto e anno - Anni 2006-2009";
- "Procedimenti civili sopravvenuti per ufficio giudiziario e grado - Anni 2006-2009"
- "Procedimenti civili definiti per ufficio giudiziario e grado - Anni 2006-2009"
- "Procedimenti civili pendenti al 31 dicembre di ogni anno per ufficio giudiziario e grado - Anni 2006-2009".

Per quanto riguarda i dati tratti da fonte ISTAT, essi riguardano il complesso dei procedimenti di cognizione ordinaria, nonché dei procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie e di controversie agrarie. I valori sono ottenuti sommando, per ciascun anno e dove presenti, i procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti a fine anno riferiti a uffici di conciliazione, giudici di pace, preture, tribunali e corti di appello, per le competenze sui procedimenti di primo grado. Tali dati sono reperibili nelle tabelle "Movimento dei procedimenti di cognizione nel complesso per Ufficio giudiziario e grado di giudizio". Tali tabelle assumono generalmente la numerazione 1.1 negli annuari "Statistiche giudiziarie" e "Statistiche giudiziari civili", numerazione 1.8 e 2.8 per gli anni 2005 e 2006, n. 8 per il 2007.

Occorre sottolineare che l'ISTAT non effettua direttamente il saldo del movimento dei procedimenti civili alla fine di ciascun periodo a causa del mancato invio dei dati da parte di alcuni Uffici giudiziari, come specificato nelle note in calce alle suddette tabelle.

³² Le tabelle statistiche curate dal Ministero della giustizia sono reperibili presso il sito *internet*:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp;jsessionid=D8D536490E36D3BAE3766533D2F2F1C8.a.jpAL02.

Al fine di rendere i dati il più possibile omogenei, per gli anni 2008 e 2009, sono stati sommati i seguenti dati tratti dalle statistiche ministeriali:

- il numero dei procedimenti per cognizione ordinaria presso gli uffici del giudice di pace nel complesso;
- il numero dei procedimenti di primo grado presso le corti di Appello con esclusione dei dati sui procedimenti per equa riparazione per eccessiva durata del processo;
- il numero procedimenti di primo grado presso i Tribunali ordinari ricadenti sotto le voci "Cognizione ordinaria", "Lavoro non pubblico impiego", "Lavoro pubblico impiego", "Previdenza" e "agraria".

In riferimento ai dati relativi ai procedimenti davanti al giudice di pace, occorre specificare che essi non tengono conto della voce "Opposizione alle sanzioni amministrative" per ragioni di uniformità rispetto alle tabelle ISTAT qui considerate. Tale voce registra peraltro un notevole incremento di procedimenti negli ultimi anni, passando da 604.292 procedimenti pendenti nel 2006 a 1.122.557 procedimenti pendenti nel 2009.

Si sottolinea infine come anche le elaborazioni statistiche effettuate dal Ministero della giustizia, come quelle ISTAT, riportino un'avvertenza circa la non completezza dei dati trasmessi dagli Uffici giudiziari. In relazione a tali dati - che riguardano comunque un numero esiguo di uffici - nelle elaborazioni ministeriali vengono effettuate delle stime presuntive.

La **tabella n. 2** riporta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 2009, i procedimenti civili di secondo grado sopravvenuti, esauriti e pendenti al 31 dicembre. I criteri generali e le fonti utilizzate per la redazione della tabella n. 2 sono in generale identici a quelli utilizzati nella redazione della tabella riferita ai procedimenti di primo grado, considerando le stesse voci e le stesse tabelle nelle parti da queste dedicate ai procedimenti di secondo grado. Valgono inoltre le stesse avvertenze circa le eventuali incompletezze nei dati riportati.

Le due tabelle sono corredate di grafico e dati riepilogativi.


La rilevazione si limita al primo e al secondo grado in considerazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge A.S. 2612.

Tabella 1 - Procedimenti civili di primo grado (anni 1987-2009)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sopravvenuti																							
Uffici del giudice di pace									83.491	278.177	327.823	380.710	434.938	438.866	457.346	451.058	525.572	583.166	465.465	457.693	441.990	471.460	497.623
Uffici di conciliazione	91.820	86.747	81.102	80.971	88.631	80.415	88.632	76.570	30.330														
Preture	514.905	538.044	586.760	658.544	666.724	627.659	723.744	760.735	1.063.735	861.704	854.580	782.943	378.636										
Tribunali	322.094	332.435	346.642	392.545	398.147	413.186	448.277	454.233	370.650	285.765	281.738	282.608	722.897	876.142	901.618	866.682	934.737	918.353	952.357	870.047	924.920	914.230	880.503
Corti di appello	4.271	4.956	4.794	5.185	5.638	4.583	4.232	4.397	4.192	3.725	2.500	3.104	3.027	2.536	2.810	2.455	2.612	2.207	8.258	4.586	3.007	5.196	5.247
Sopravvenuti	933.090	962.182	1.019.298	1.137.245	1.159.140	1.125.843	1.264.885	1.295.935	1.552.398	1.429.371	1.466.641	1.449.365	1.539.498	1.317.544	1.361.774	1.320.195	1.462.921	1.503.726	1.426.080	1.332.326	1.369.917	1.390.886	1.383.373
Esauriti																							
Uffici del giudice di pace									28.306	181.027	274.357	310.676	340.701	396.529	432.489	432.931	499.225	518.297	516.028	462.548	452.546	452.742	441.156
Uffici di conciliazione	80.367	80.548	68.660	78.799	87.939	75.446	87.882	82.905	41.217	25.584	13.555												
Preture	441.207	460.265	474.607	570.515	586.367	522.519	684.537	677.592	692.673	776.987	815.779	763.745	360.054										
Tribunali	282.095	275.914	295.674	291.667	319.426	317.083	376.110	403.341	386.449	367.116	416.579	370.257	788.694	1.158.568	1.047.539	1.107.978	991.998	963.473	972.935	868.259	926.493	905.439	900.420
Corti di appello	3.531	3.591	3.713	3.982	4.107	4.225	3.992	4.237	4.234	4.850	4.364	4.372	4.074	2.992	3.157	2.675	2.389	2.184	2.544	2.913	3.603	6.310	6.399
Esauriti	807.200	820.318	842.654	944.963	997.839	919.273	1.152.521	1.168.075	1.152.879	1.355.564	1.524.634	1.449.050	1.493.523	1.558.089	1.483.185	1.543.584	1.493.612	1.483.954	1.491.507	1.333.720	1.382.642	1.364.491	1.347.975
Pendenti a fine anno																							
Uffici del giudice di pace									55.195	152.486	205.958	275.842	369.234	463.875	479.128	506.598	538.728	597.665	546.248	553.603	558.698	552.302	579.732
Uffici di conciliazione	85.750	88.041	97.499	102.909	110.182	103.253	108.492	92.146	65.160	34.681	17.328												
Preture	611.674	709.979	790.027	900.303	976.962	1.027.781	1.181.151	1.246.953	1.635.583	1.721.388	1.750.564	1.779.130											
Tribunali	931.673	1.005.847	1.022.688	1.209.311	1.270.435	1.387.709	1.468.408	1.518.844	1.504.423	1.426.665	1.280.329	1.186.661	2.922.923	2.713.016	2.570.980	2.314.939	2.274.459	2.226.273	2.210.963	2.212.639	2.178.902	2.209.013	2.198.899
Corti di appello	8.976	10.436	11.498	12.973	14.562	13.312	13.377	14.450	14.413	13.042	11.483	10.376	9.159	8.290	7.924	6.872	6.971	6.369	12.502	14.098	13.506	13.627	12.353
Pendenti a fine anno	1.638.073	1.814.303	1.921.712	2.225.496	2.372.141	2.532.055	2.771.428	2.872.393	3.274.774	3.348.262	3.265.662	3.252.009	3.301.316	3.185.181	3.058.032	2.828.409	2.820.158	2.830.307	2.769.713	2.780.340	2.751.106	2.774.942	2.790.984

Fonte: ISTAT (1987-2007); Ministero della giustizia (2008 e 2009)

Procedimenti civili di primo grado 1987-2009



Dati riassuntivi


	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sopravvenuti	933.090	962.182	1.019.298	1.137.245	1.159.140	1.125.843	1.264.885	1.295.935	1.552.398	1.429.371	1.466.641	1.449.365	1.539.498	1.317.544	1.361.774	1.320.195	1.462.921	1.503.726	1.426.080	1.332.326	1.369.917	1.390.886	1.383.373
Esauriti	807.200	820.318	842.654	944.963	997.839	919.273	1.152.521	1.168.075	1.152.879	1.355.564	1.524.634	1.449.050	1.493.523	1.558.089	1.483.185	1.543.584	1.493.612	1.483.954	1.491.507	1.333.720	1.382.642	1.364.491	1.347.975
Pendenti	1.638.073	1.814.303	1.921.712	2.225.496	2.372.141	2.532.055	2.771.428	2.872.393	3.274.774	3.348.262	3.265.662	3.252.009	3.301.316	3.185.181	3.058.032	2.828.409	2.820.158	2.830.307	2.769.713	2.780.340	2.751.106	2.774.942	2.790.984

Fonte: ISTAT (1987-2007); Ministero della giustizia (2008 e 2009)

Tabella 2 - Procedimenti civili di secondo grado (anni 1987-2009)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sopravvenuti																							
Tribunali	43.454	41.341	50.092	55.718	67.808	63.925	65.640	60.608	60.018	70.674	74.113	70.354	65.496	7.941	7.066	8.185	12.062	19.900	24.160	38.089	48.189	41.519	48.277
Corti di appello	27.892	28.634	28.922	26.524	25.793	27.098	27.325	29.270	29.714	27.382	28.000	27.551	30.830	81.280	93.548	103.703	114.847	117.349	118.782	108.540	108.389	107.165	112.838
Sopravvenuti	71.346	69.975	79.014	82.242	93.601	91.023	92.965	89.878	89.732	98.056	102.113	97.905	96.326	89.221	100.614	111.888	126.909	137.249	142.942	146.629	156.578	148.684	161.115
Esauriti																							
Tribunali	35.268	35.163	37.392	40.270	47.512	45.551	58.837	56.771	52.523	58.478	65.474	68.434	77.805	65.170	49.709	36.184	26.828	22.960	18.796	18.800	24.563	37.921	34.415
Corti di appello	22.712	23.202	21.897	25.132	24.873	24.435	28.187	29.148	26.831	28.764	29.945	27.551	31.331	38.798	53.450	67.427	74.562	82.958	95.270	90.758	93.659	91.806	102.590
Esauriti	57.980	58.365	59.289	65.402	72.385	69.986	87.024	85.919	79.354	87.242	95.419	95.985	109.136	103.968	103.159	103.611	101.390	105.918	114.066	109.558	118.222	129.727	137.005
Pendenti																							
Tribunali	68.282	75.348	86.086	109.257	127.430	148.578	157.774	161.267	168.737	183.449	188.464	190.769	180.503	126.119	85.644	58.480	46.549	44.126	49.812	69.200	94.505	344.832	355.819
Corti di appello	66.317	73.289	77.844	79.297	80.584	83.393	82.487	82.438	85.332	83.758	81.731	77.844	77.531	118.012	158.123	195.229	235.790	270.270	293.643	315.507	329.695	95.471	113.263
Pendenti	134.599	148.637	163.930	188.554	208.014	231.971	240.261	243.705	254.069	267.207	270.195	268.613	258.034	244.131	243.767	253.709	282.339	314.396	343.455	384.707	424.200	440.303	469.082
Fonte: ISTAT (1987-2007); Ministero della giustizia (2008 e 2009)																							

Procedimenti civili di secondo grado 1987-2009



Dati riassuntivi

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sopravvenuti	71.346	69.975	79.014	82.242	93.601	91.023	92.965	89.878	89.732	98.056	102.113	97.905	96.326	89.221	100.614	111.888	126.909	137.249	142.942	146.629	156.578	148.684	161.115
Esauriti	57.980	58.365	59.289	65.402	72.385	69.986	87.024	85.919	79.354	87.242	95.419	95.985	109.136	103.968	103.159	103.611	101.390	105.918	114.066	109.558	118.222	129.727	137.005
Pendenti	134.599	148.637	163.930	188.554	208.014	231.971	240.261	243.705	254.069	267.207	270.195	268.613	258.034	244.131	243.767	253.709	282.339	314.396	343.455	384.707	424.200	440.303	469.082

Fonte: ISTAT (1987-2007); Ministero della giustizia (2008 e 2009)

Ultimi dossier del Servizio Studi

282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442- <i>bis</i> del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
293	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"
294	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali"
295	Testo a fronte	I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".